

Ai Direttori delle Direzioni regionali
Ai Direttori delle Agenzie regionali
Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio

OGGETTO: Circolare esplicativa sull'articolo 63 della legge regionale 14/2021, come modificato dall'art 4 della legge regionale 20/2021, in materia di procedure espropriative per la realizzazione di alcune tipologie di opere pubbliche o di pubblica utilità.

All'art. 4 della legge regionale 20/2021, pubblicata sul B.U.R.L. n. 124 del 31 dicembre 2021, sono state introdotte le seguenti disposizioni di semplificazione amministrativa in materia di espropriazione per la realizzazione di alcune tipologie di opere pubbliche o di pubblica utilità:

“Art. 4

(Modifiche alla legge regionale 12 agosto 2021, n. 14 “Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2021 e modifiche di leggi regionali” e all'articolo 26 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7 relativo a percorsi di politica attiva per l'occupazione e l'occupabilità presso gli uffici giudiziari e disposizione finanziaria)

1. Alla l.r. 14/2021 sono apportate le seguenti modifiche:

a) omissis;

b) omissis;

c) l'articolo 63 è sostituito dal seguente:

Art. 63

(Disposizioni di semplificazione amministrativa in materia di espropriazione per pubblica utilità)

1. La Regione, nelle more dell'adozione di una legge organica in materia di espropri, detta disposizioni al fine di semplificare e accelerare l'azione amministrativa delle procedure espropriative per la realizzazione nel territorio regionale delle seguenti opere pubbliche o di pubblica utilità:

a) opere di difesa del suolo, di consolidamento e di sistemazione idrogeologica degli abitati e/o dei siti finalizzate alla tutela della pubblica e privata incolumità, ai sensi dell'articolo 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modifiche;

b) opere pubbliche ricadenti nelle zone di rispetto previste dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto);

c) opere di difesa del suolo da realizzare nelle aree a rischio idrogeologico molto elevato, perimetrare ai sensi del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180 (Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania) convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, nelle fasce fluviali e nelle aree interessate da dissesto idraulico o idrogeologico, perimetrare negli strumenti di pianificazione comunale, sovracomunale o di bacino;

d) opere di bonifica da realizzare entro i limiti previsti dall'articolo 96, comma primo, lettera f), del regio-decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) e successive modifiche e dall'articolo 133, comma primo, lettera a), del regio-decreto 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi).

2. In attuazione del comma 1, ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) e successive modifiche, non si applicano le disposizioni di cui al medesimo d.p.r. 327/2001 che prevedono la conformità dell'opera da realizzare agli strumenti urbanistici ovvero alle relative varianti e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio è disposta dal provvedimento che approva il progetto definitivo dell'opera.”.

Come noto, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche, i presupposti fondamentali per l'espletamento della procedura espropriativa e l'emissione del decreto di esproprio sono i seguenti: a) l'opera da realizzare deve essere prevista nello strumento urbanistico generale o in atto di natura ed efficacia equivalente, e sul bene da espropriare deve essere apposto il vincolo preordinato all'esproprio; b) deve esser emessa la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera da realizzare, che scaturisce automaticamente dall'approvazione del progetto definitivo.

Il presupposto di cui alla lettera a) consiste nella c.d. conformità urbanistica dell'opera ed è disciplinato nel dettaglio dagli artt. 9 e 10 del D.P.R. 327/2001 e successive modifiche.

La procedura “ordinaria” delineata dagli artt. 8, 9 e 10 del D.P.R. 327/2001 comporta che, ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, l'opera da realizzare deve essere contemplata dai piani urbanistici generali o dagli atti di cui all'art. 10, commi 1 e 2 del D.P.R. 327/2001 che, in base alla legislazione vigente, costituiscono apposita variante al piano urbanistico generale di riferimento.

La ratio della disposizione di cui all'articolo 63 della legge regionale 14/2021, come modificato dall'articolo 4 comma 1, lettera c), della legge regionale 20/2021, nasce dall'esigenza di accelerare e semplificare le procedure amministrative in materia di espropriazione per pubblica utilità per alcune categorie di opere che hanno il carattere dell'indifferibilità e dell'urgenza, non compatibile quindi con la tempistica delle procedure relative all'adozione di varianti urbanistiche, e che si caratterizzano per il fatto di non modificare l'assetto urbanistico e la vocazione urbanistica del territorio in cui verranno realizzate.

Con l'art. 63 della legge regionale 14/2021, come modificato dall'art. 4 della legge regionale 20/2021, è stata introdotta, limitatamente a specifiche tipologie di opere, una semplificazione procedurale che consiste nella disapplicazione, ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, delle disposizioni normative di cui agli artt. 8, 9 e 10 del D.P.R. 327/2001 per quanto attiene agli adempimenti ed alle procedure finalizzate a garantire la conformità dell'opera da realizzare alla pianificazione urbanistica. La semplificazione procedurale introdotta consente, in particolare, l'apposizione diretta del vincolo preordinato all'esproprio, **che deve essere sempre formalizzata espressamente, mediante il provvedimento che approva il progetto definitivo dell'opera,** senza la preventiva adozione di apposite varianti urbanistiche volte a garantire la conformità dell'opera ai piani urbanistici generali. La contestualità tra la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, acquisite mediante l'approvazione del progetto definitivo, comporta il vantaggio, ai fini del computo del termine di legge quinquennale entro il quale deve essere emesso il decreto di esproprio e/o asservimento degli immobili occorrenti per la realizzazione dell'opera, di far coincidere la data di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità con la decorrenza del vincolo preordinato all'esproprio, atteso che, a norma dell'art. 12, comma 3, del D.P.R. n. 327/2001, l'efficacia della dichiarazione di pubblica utilità è subordinata e conseguente all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.

ing. Wanda D'Ercole